

Ufficio Territoriale di Como

Allegato **A** all'atto n. **2778**

Registrato il **10-10-19** Serie **3**



Associazione: "RADIO OVEST – scuola di radio"

"STATUTO"

Allegato alla lettera A dell'Atto costitutivo del 09 ottobre 2019

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione avente la seguente denominazione: **"Associazione: Radio Ovest – scuola di radio"**, da ora in avanti denominata **"associazione"**, a seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con **"Associazione di Promozione Sociale"** o **"APS"**.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Olgiate Comasco (CO) e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare il fine dell'associazione è quello di:
 - dar vita ad un network radiofonico nell'ovest della provincia comasca, dove tutti i cittadini possono partecipare all'impiego della radio in modo consapevole e costruttivo;
 - creare percorsi per i giovani nella scoperta del valore musicale ed artistico;
 - promuovere eventi culturali, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione;
 - promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche ai non Soci, quali corsi di dizione, teorici e pratici, laboratori anche a carattere didattico sulle nuove tecnologie di radiodiffusione e di ricerca sulle onde radio;
 - partecipare e sostenere progetti di ricerca e di attività sulle trasmissioni di radiodiffusione in onde corte;
 - dar vita ad uno spazio radiofonico che sensibilizzi i giovani ad un impiego consapevole e costruttivo delle nuove tecnologie;
 - creare percorsi di sensibilizzazione sulla storia e cultura del territorio, far conoscere attraverso interviste gli enti, le associazioni operanti nel territorio;
 - educare a lavorare in team su progetti mirati.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i Soci, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

ART. 3 – Attività di interesse generale

1. L'associazione realizza il fine di cui sopra, mediante lo svolgimento in favore dei propri Soci, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art.16, co. 5, della Legge 6/8/1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
2. Il progetto Radio Ovest - scuola di radio, è costituito da una Web Radio che insegna ai ragazzi delle scuole Primarie, Secondarie e Superiori ad organizzare delle trasmissioni radiofoniche musicali e giornalistiche.
Si realizzano programmi di musica, interviste dedicate alla scoperta delle Istituzioni e delle personalità che rivestono ruoli di rilievo nella comunità, coadiuvati in queste attività da un tutor, da un educatore e da operatori qualificati.
3. Le iniziative sono svolte sia in ambito scolastico che extrascolastico (alternanza scuola / lavoro).
4. Inoltre, per sviluppare ulteriormente le capacità e facilità espressive dei ragazzi, si organizzano incontri sul tema della comunicazione con esperti del settore, quali giornalisti, scrittori e professionisti dello spettacolo.

ART. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale di futura emanazione.
2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.



ART. 5 – Raccolta fondi

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 - Ammissione e numero dei Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

1. Il *numero* dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

a) L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

b) Chi intende essere *ammesso* come Socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

c) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

d) il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del Socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata* a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei Soci. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

4. Lo status di Socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 8.

5. Ciascun Socio maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

ART. 7 - Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento o di perdita della qualità di Socio, deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun Socio ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun Socio ha il dovere di:

a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

ART. 8 - Perdita della qualifica di Socio

1. La qualifica di Socio si perde per *morte*, *recesso*, di scioglimento o *esclusione*.

2. Il Socio che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

a) dimissioni volontarie;

b) quando si rende moroso nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al Socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. Il Socio può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al Socio.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

4. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 9 – Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e nelle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto contenuto patrimoniale con l'associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



ART. 10 – Organi sociali

1. Sono **organi** dell'associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla Legge;
 - e) il Revisore Legale, qualora previsto dalla legge.
2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 anni e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per il Consiglio Direttivo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.



ART. 11 – Assemblea dei Soci

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei Soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i Soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Ai Soci Enti del terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della loro proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
5. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun Socio può fino ad un massimo di tre Soci.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

ART. 12 – Competenze dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) *eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri Soci;*
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti del Consiglio Direttivo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il Bilancio Preventivo per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto o Bilancio Consuntivo di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali Regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13 – Convocazione dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei Soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata almeno venti (20) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART. 14 – Validità dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione o alla sua fusione o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci iscritti nell'apposito libro dei Soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei Soci iscritti nell'apposito libro dei Soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo e della relazione svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. I Soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi nelle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. Può essere visionato da tutti i Soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i Soci.

ART. 15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

ART. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Preventivo, il programma di attività e il Bilancio Consuntivo;
- f) proporre all'Assemblea dei Soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del Bilancio Consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione dei Soci;
- k) proporre all'Assemblea Ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei Soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

ART. 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei Soci. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso organo, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di mail/PEC inoltrata almeno due (2) giorni prima della data della riunione.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.
5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 18 - Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziarie e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19 – Segretario

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22 comma 1.

ART. 20 – Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 – Organo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i Soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

ART. 22 – Libri sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri (anche in formato elettronico, stabilito dall'Assemblea dei Soci):
 - libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. I Soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

ART. 23 – Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 24 – Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs 117/2017.

ART. 25 – Esercizio sociale - Bilancio di esercizio

1. L'associazione deve redigere il *Bilancio di esercizio* annuale con decorrenza dal primo gennaio per terminare il 31 dicembre.
2. Il Bilancio Consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il Bilancio Consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e sue successive modifiche.
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di Legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del Bilancio Sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci. Il Bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. Il Bilancio Preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.Lgs 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il Bilancio Consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

6. Al Bilancio Preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del Bilancio Preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea dei Soci.

8. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

ART. 26 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

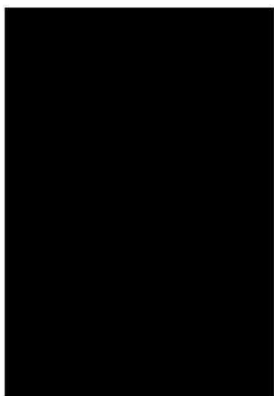
ART. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea dei Soci, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea dei Soci non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 117/2017.

ART. 28 – Disposizioni finali - Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa previgente.

Letto, approvato e sottoscritto:



Olgiate Comasco, 09 ottobre 2019

